



COMUNE DI TROINA

PROVINCIA DI ENNA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TROINA

E

L'ASSOC. DI VOLONTARIATO "LA SOLIDARIETA' ONLUS"

L'anno duemilatredici, il giorno ventidue, del mese di Ottobre, in Troina (EN)

FRA

Il Comune di Troina, (che in seguito sarà chiamato "Comune"), partita IVA n. 81000970863, con sede legale in Troina alla Via Conte Ruggero n. 4, nella persona del suo Sindaco Dott. Sebastiano Venezia nato a Catania il 31 gennaio 1982 ed ivi residente in via Pirandello n. 4 C.F.: VNZ SST 82A31 C351E;

E

L'Associazione di Volontariato La Solidarietà - ONLUS (che in seguito sarà chiamata "Associazione la Solidarietà"), partita IVA e C.F. n.90004020864, con sede legale in Troina (EN), via Garibaldi n. 42 nella persona del suo Presidente-Legale Rappresentante Signor IMPELLIZZERI Angelo, nato a Troina il 25/06/1970, ed ivi residente in via Sandro Pertini 1/A, C.F.:MPLNGL70H25L448M;

PREMESSO

che la legge 11 agosto 1991, n. 266 ravvisa l'importanza sociale e la funzione dell'attività di volontariato quale manifestazione di adesione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;

che la Regione Siciliana ha emanato in data 07/06/1994 la legge n.22 recante "Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato" con cui riconosce il valore e la funzione del volontariato come elemento di crescita della comunità e quale espressione di pluralismo, di solidarietà, di impegno civile e di partecipazione alla vita ed allo sviluppo della società;

che il Comune ha tra i suoi obiettivi la formazione morale, l'assistenza educativa e sanitaria di soggetti svantaggiati e promuove attività di volontariato, nonché lo svolgimento di attività formative e di perfezionamento culturale dei propri cittadini, al fine di favorire pari opportunità per tutti;

che l'Associazione "La Solidarietà" si propone di "raggruppare, formare, organizzare persone che intendono offrire in modo personale, spontaneo, gratuitamente e per soli fini di solidarietà le loro prestazioni", e che, per il raggiungimento di tali obiettivi, ha chiesto al Comune di attivare una forma di collaborazione per consentire ai soci, con particolare attenzione quelli svantaggiati (disabili e anziani) che sono animati dal desiderio di rendersi utili, la possibilità di mettere le loro capacità al servizio degli altri, realizzando esperienze formative utili sotto il profilo del volontariato ed allo stesso tempo della professionalità;

che il Comune e l'Associazione "La Solidarietà" intendono raggiungere, in collaborazione e nel rispetto delle proprie funzioni e finalità istituzionali, un intervento comune nel campo del volontariato e dell'integrazione sociale;

che è volontà delle parti dare inizio a tale collaborazione consistente nell'inserimento di volontari dell'Associazione La Solidarietà nelle strutture del Comune per la realizzazione delle attività di cui al progetto generale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il Comune intende assicurare nella propria struttura le seguenti attività:

- organizzazione e realizzazione di Centri di Istruzione permanente in vista di un efficiente inserimento nella società e di un idoneo servizio comunitario;



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ab. G. G. G.", written in a cursive style.

- formazione e perfezionamento culturale di persone volontarie e socialmente svantaggiate al fine di favorire l'inserimento sociale e lo scambio culturale fra le generazioni.

Ed altre attività comunque integrative e non surrogatorie di prestazioni lavorative di propria competenza, avvia con l'Associazione "La Solidarietà" il progetto di valorizzazione tutte le risorse "umane" in seno al volontariato, giovani desiderosi di non sciupare il proprio tempo libero ed anziani che vogliono mettere a disposizione il proprio bagaglio culturale e di esperienze, che volontariamente aderiscono a tale iniziativa. Per ogni singolo volontario o gruppi omogenei sarà redatto un programma d'inserimento, da parte dello staff di riferimento (art. 2), che indicherà il percorso.

Articolo 2

Nello sviluppo delle attività l'Associazione "La Solidarietà" si impegna ad inserire i propri soci volontari che intendono offrire, in modo personale, spontaneo, gratuito e per soli fini di solidarietà, le loro prestazioni per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1, all'interno delle strutture comunali.

Nell'avvio delle attività, i responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal Comune nella persona del suo assessore al volontariato e dell'Associazione La Solidarietà nella persona del suo Presidente redigono lo schema operativo per l'attuazione del progetto di cui all'art. 1.

Per lo svolgimento delle attività stabilite l'Associazione "La Solidarietà" mette a disposizione tutti i soci volontari che ne faranno esplicita richiesta.

Articolo 3

L'Associazione "La Solidarietà" dovrà assicurare che le attività programmate siano rese con costanza per il periodo stabilito. La stessa pertanto dovrà comunicare immediatamente al responsabile nominato dal Comune le sospensioni che, per giustificato motivo, dovessero sopraggiungere nel corso delle attività, nonché ad informare delle eventuali sostituzioni degli operatori.

Il Comune è tenuto a portare a conoscenza del responsabile nominato dall'Associazione "La Solidarietà" ogni evento che possa gravare sulla concretizzazione del progetto, nonché a comunicarle immediatamente qualunque cosa che possa influire sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto controllano l'esatto sviluppo delle attività, verificando che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano effettuate con delle modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle disposizioni normative specifiche di settore.



A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the signatory.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, visite sul posto, colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente e tutte le azioni che si rendono necessari per un buon svolgimento dell'attività del volontario

Articolo 4

L'Associazione "La Solidarietà" assicura che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione hanno la padronanza delle essenziali conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere i compiti affidati.

Articolo 5


L'Associazione "La Solidarietà" assicura che i volontari impegnati nelle attività di cui alla presente convenzione, sono coperti da assicurazione:

- contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse;
- per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266..

Articolo 6

Il Comune mette a disposizione locali, attrezzature e mezzi necessari allo svolgimento delle attività.

Articolo 7

 Il Comune rimborserà, tempestivamente, a norma dell'art 7 p. 3 della Legge n. 266 dell'11/08/1991, all'Associazione "La Solidarietà" le somme occorrenti a garantire le coperture assicurative di cui all'art. 5 della presente convenzione per un importo annuo non superiore ai 600,00 (seicento) euro annui.

Articolo 8

Il Comune, al fine di rendere possibile lo svolgimento delle attività di volontariato, predisporrà strutture idonee ad accogliere il numero di volontari programmato e proprio personale dotato di comprovati requisiti di professionalità ed esperienza.


Articolo 9

Il Comune provvederà a fornire corsi di riqualificazione e aggiornamento per i volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo tempi e modi da stabilire con l'altra contraente.

L'Associazione "La Solidarietà" dovrà assicurare la partecipazione dei volontari alle iniziative di cui sopra.

Articolo 10

I responsabili della gestione del progetto predisporranno ogni anno e comunque al termine della validità della convenzione, se inferiore all'anno, una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione agli Enti di riferimento.



Articolo 11

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla stipula e la stessa potrà essere rinnovata per lo stesso periodo, ove nessuna delle due parti l'abbia disdetta con lettera Raccomandata A.R. da inviarsi almeno un mese prima della scadenza.

Comunque il Comune si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione in ogni momento, per provata e documentata inadempienza, da parte dell'Associazione "La Solidarietà", degli impegni assunti.

Articolo 12

Si precisa, ad ogni buon fine, che le attività dell'Associazione " la Solidarietà" non realizzano "prestazioni di servizi" nei confronti del Comune.

Articolo 13

Per quanto non espressamente previsto in questa convenzione le parti fanno rinvio alle normative regolatrici dell'attività di volontariato, in quanto applicabili, impegnandosi tuttavia ad apportare alla convenzione le modifiche e le integrazioni che dovessero ritenersi utili in relazione alle esperienze di attuazione del rapporto.


Articolo 14

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 266/91.

Letta, confermata e sottoscritta.

IL SINDACO DEL COMUNE DI TROINA

(Dott. Sebastiano Venezia)





IL PRESIDENTE dell'Associazione di Volontariato "La Solidarietà" onlus

(Angelo Impellizzeri)



